

## SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO



### Revocabilità delle dimissioni del dipendente pubblico dopo l'accettazione della PA

..."Le dimissioni volontarie del dipendente si perfezionano con l'accettazione delle stesse da parte dell'amministrazione e non possono essere revocate quando tale provvedimento sia stato assunto, anche se il dipendente non ne abbia ancora avuto formale comunicazione, attesa la natura non ricettizia dell'accettazione medesima. Questa conclusione trova fondamento nella natura costitutiva del relativo provvedimento con cui l'amministrazione accetta le dimissioni, rispetto al quale la volontà del dipendente rappresenta soltanto il presupposto necessario, e nel conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego. In altri termini la volontà del dimissionario rileva solo nella "prima fase" dell'iter di perfezionamento dell'estinzione del rapporto di pubblico impiego, quale condizione necessaria per l'attivazione del percorso di scioglimento del vincolo lavorativo; una volta che le dimissioni siano state valutate ed accettate dall'amministrazione l'interruzione del rapporto si considera perfezionata e non può più rilevare l'eventuale ripensamento del soggetto. Ciò perché il provvedimento di accettazione delle dimissioni determina l'incontro delle volontà validamente espresse dalle due parti del rapporto di lavoro, ed assume di conseguenza carattere costitutivo, con conseguente effetto estintivo del rapporto di pubblico impiego al momento della sua adozione (cfr. sul punto Corte Cost. n. 417/1996; n. 92/1997). In ragione di ciò la volontà del dipendente dimissionario di revocare le dimissioni, manifestata successivamente all'accettazione delle dimissioni, è irrilevante per l'Amministrazione che non ha alcun obbligo di provvedere su una richiesta inammissibile, in quanto intervenuta quando si è già prodotto l'effetto estintivo del rapporto di impiego....."